

Codice Ente	Codice Materia
DELIBERAZIONE N. 2	
Trasmissione alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco n° in data	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021

L'anno **2021** addì **30** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

GIOVANNI BENZONI
SIMONE GUINDANI
GIOVANNI MONTINI
ALICE COPETA
LUCA PIGHETTI
FEDERICA AMIGONI
MAURIZIO BERTINELLI
ARMANDO SANZENI
LIDIA LOVATINI
FEDERICA COGOLI
FRANCESCO FONTANA

Presente	Assente
SI (remoto)	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
11	

Totali

Assiste l'adunanza il Dott. Nicola Muscari Tomajoli – Vice-Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lidia Lovatini - Vice-Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021.

PRESO ATTO della relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Dott.ssa Federica Cogoli che evidenzia l'argomento in trattazione;

ACQUISITA, in merito, la registrazione audio del dibattito consiliare, in atti presso l'ufficio segreteria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità

per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze - sezione del Portale del federalismo fiscale - entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli enti locali è fissato al 31 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

RITENUTO, in adozione alle previsioni normative illustrate, di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Aliquota ordinaria	10 per mille
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
Aliquota Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)	6 per mille <i>(detrazione € 200,00 ripartita in parti uguali tra gli occupanti)</i>
Aliquota per ulteriori pertinenze escluse dall'agevolazione (ossia secondo C2, C6 o C7 dell'abitazione principale)	10 per mille
Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali (e pertinenze) concessa dal proprietario in uso gratuito a favore di parenti in linea diretta (genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente - escluse A1-A8-A9. <i>L'atto di comodato gratuito deve essere registrato c/o l'Agenzia delle Entrate. Il comodante deve avere la residenza e la dimora nello stesso comune dove è ubicato l'immobile concesso in comodato.</i>	5 per mille
Aliquota per aree edificabili-fabbricabili	10 per mille
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	0 per mille
Aliquota per immobili classificati nel gruppo catastale Cat. D (esclusi D10)	10 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili strumentali dell'attività agricola D10 (<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc mod.</i>)	1 per mille
Terreni agricoli (proprietari non coltivatori)	8 per mille
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli (IAP)	ESENTE

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione delle aliquote IMU è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge di Bilancio 2020;

RISCONTRATA da parte del Segretario comunale la conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti comunali;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. / ; astenuti n. / ; espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare per l'anno 2021 le medesime aliquote adottate per l'anno 2020 relative all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota ordinaria	10 per mille
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
Aliquota Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)	6 per mille <i>(detrazione € 200,00 ripartita in parti uguali tra gli occupanti)</i>
Aliquota per ulteriori pertinenze escluse dall'agevolazione (ossia secondo C2, C6 o C7 dell'abitazione principale)	10 per mille

Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali (e pertinenze) concessa dal proprietario in uso gratuito a favore di parenti in linea diretta (genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente – escluse A1-A8-A9. <i>L'atto di comodato gratuito deve essere registrato c/o l'Agenzia delle Entrate. Il comodante deve avere la residenza e la dimora nello stesso comune dove è ubicato l'immobile concesso in comodato.</i>	5 per mille
Aliquota per aree edificabili-fabbricabili	10 per mille
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	0 per mille
Aliquota per immobili classificati nel gruppo catastale Cat. D (esclusi D10)	10 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili strumentali dell'attività agricola D10 (<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc mod.</i>)	1 per mille
Terreni agricoli (proprietari non coltivatori)	8 per mille
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli	ESENTE

- 4) prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 6) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- 7) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati ed essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- 8) di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- 9) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 10) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. / ; astenuti n. / ; espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 -.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

F.TO Lidia LOVATINI

IL VICE-SEGRETARIO COM.LE.

F.TO. Dott. Nicola Muscari Tomajoli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 08 FEB 2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.TO. Dott. Nicola Muscari Tomajoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il

Li,

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 08 FEB 2021



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Nicola Muscari Tomajoli